

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 19/09/2018

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 31-2018

Approfondimento

Oggetto: Fatture con IVA possibili anche in presenza di dichiarazione di intento

Com'è noto l'art. 8, primo comma, lett.c) e secondo comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 consente di effettuare acquisti in sospensione d'imposta da parte dei cc.dd. "esportatori abituali", cioè di quelle imprese che nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti hanno effettuato cessioni intracomunitarie e/o esportazioni per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari. Gli acquisti in sospensione d'imposta possono essere fatti nel limite massimo delle predette esportazioni e cessioni intracomunitarie (c.d. plafond).

Per avvalersi di tale facoltà i soggetti interessati devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate un'apposita dichiarazione (c.d. dichiarazione di intento) che, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia, deve essere poi inviata al fornitore.

Ci si è chiesti se il ricevimento della dichiarazione di intento da parte del fornitore imponga allo stesso l'obbligo di emettere la fattura senza IVA o se, previo accordo scritto o verbale o per fatti concludenti col cliente, il fornitore possa emettere fattura con IVA per singole o per alcune operazioni.

Alcune Commissioni Tributarie, rifacendosi al principio (Corte di Giustizia 13.12.89 causa C-342/87 e Cass. 15.10.2001 n. 12547) secondo cui non è possibile considerare come IVA la somma esposta in fattura, qualora l'operazione interessata non rientri nel campo di applicazione dell'imposta, sia imponibile con un'aliquota ridotta o fruisca di un'esenzione, hanno stabilito che se la fattura contiene l'addebito di IVA, il cliente non può detrarre l'imposta.

Viceversa la circolare Assonime 17.9.2018 n. 20 informa che, in risposta ad un apposito quesito formulato dalla stessa, l'Agenzia delle Entrate con Nota 11.7.2018 n. 954-6/2018 ha affermato che, essendo l'acquisto in sospensione d'imposta una facoltà e non un obbligo per il contribuente,

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
www.sgbstudio.it

trattandosi di un beneficio a suo favore, **è legittimo emettere fatture con IVA anche in presenza di dichiarazione di intento inviata dal cliente**, sempre che quest'ultimo abbia espresso la volontà di derogare a quanto richiesto con la dichiarazione di intento. Questa deroga può riguardare anche solo una o alcune operazioni, senza la necessità di revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata. La deroga può essere espressa in forma scritta o verbale, ma anche attraverso comportamenti concludenti, ad esempio pagando al fornitore l'IVA addebitata in via di rivalsa ed esercitando il diritto alla detrazione dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti